

**Premessa:**

Sulla G.U. n. 83 del 11-4-2011 è stato pubblicato il decreto 4 febbraio 2011 sulla "Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del D.Lgs. 81/2008". Il decreto definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta di un decreto per il completamento del Testo Unico sicurezza.


**Approfondimento:**


Il Decreto 81/2008, con l'articolo 82 stabilisce che:

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
  - b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica
  - c) per sistemi di II e III categoria purché:
    - 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
    - 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1).

Il nuovo decreto si inserisce a completamento del presente articolo andando a regolamentare i lavori svolti sotto tensione. In particolare si applica ai "lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V."

Viene definito anche che non costituiscono lavori sotto tensione "le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:

- a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
- b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
- c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
- d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
- e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
- f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;





g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore. "

Vengono poi definiti: i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende per poter effettuare le attività descritte (art.3); i criteri e le condizioni minime di sicurezza per poter eseguire lavori sotto tensione (art.4); le modalità di formazione e di conseguimento dell'idoneità necessaria per operare (art.5); le modalità di abilitazione dei lavoratori, da parte del datore di lavoro, dopo il conseguimento del certificato di idoneità (art.6); le procedure obbligatorie per la gestione delle attrezzature per i lavori sotto tensione (art.7); ecc..

### Per saperne di più:

Per approfondimenti potete contattare i nostri tecnici

